REGIONE PIEMONTE



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

AI SENSI DELLA L. 26 OTTOBRE 1995 n. 447 E DELLA L.R. 20 OTTOBRE 2000 n.52

PRIMA REVISIONE

elaborato:

Progettazione:

Dipartimento Servizi Territoriali Settore Programmazione e Gestione del Territorio

Dirigente Responsabile del Progetto : arch. Vittorio Brignardello

dott. Marina Della Lucia arch. Flora Martignon ing. Marco Micotti dott. arch. Alberto Spriano

elaborazione grafica : geom. Miriam Nicastro



Responsabile del procedimento dott. Marina Della Lucia

approvazione: D.C.C. Nº del

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

stesura elaborati : giugno 2012 aggiornamento: novembre 2012

INDICE

INTRODUZIONE

- Art. 1 Quadro normativo di riferimento
- **Art. 2** Ambito di applicazione del regolamento
- **Art. 3** Attività e limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Art. 4 Controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
- Art. 5 Valutazione di impatto acustico
- Art. 6 Valutazione di clima acustico
- **Art. 7** Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri di lavoro temporanei o mobili
 - 7.1 Aree di pubblico spettacolo
 - 7.2 Attività di intrattenimento musicale e manifestazioni su suolo pubblico
 - 7.3 Attività di cantiere
 - 7.4 Altre attività
- Art. 8 Attività di vigilanza e controllo



INTRODUZIONE

Il presente regolamento ha come oggetto la disciplina ed il controllo delle attività espletate sul territorio in base al piano di classificazione acustica, ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. 52/2000.

Ogni forma di inquinamento acustico non prevista dal presente regolamento rientra nel disturbo della quiete pubblica, disciplinato dai Codici vigenti.

Art. 1 Quadro normativo di riferimento

A livello nazionale, la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, dalla Legge Regionale 20 ottobre 2000, n.52 *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*, integrata dalla D.G.R. 6 agosto 2001 n.85-3802 *Criteri per la classificazione acustica del territorio*, che in particolare introduce l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti della predisposizione della classificazione acustica.

La legge 447/95 ha previsto, inoltre, decreti attuativi di regolamentazione in materia di inquinamento acustico, quali il D.M. Ambiente 11.12.1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"; D.P.C.M. 18.07.1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" e D.P.C.M. 16.04.1999 n.215; il D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore", il D.M. Ambiente 31.10.1997 "Metodologia di misura del rumore aereoportuale"; il D.M. Ambiente 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; il D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica", il D.P.R. 18.11.1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge n.447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"; il D.P.R. 30.03.2004 n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma del'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n°447".

Il comune provvede alla suddivisione del territorio, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 14.11.1997, suddividendo il territorio in classi omogenee in applicazione dell'art.1, comma 2 del D.P.C.M., tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti.

Si riportano di seguito le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/1997:

CLASSE I Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II Aree prevalentemente residenziali

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

CLASSE III Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.



CLASSE IV Aree ad intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La D.G.R. 85-3802 citata ha successivamente meglio specificato la classificazione sopra esposta.

Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento intende disciplinare i seguenti ambiti:

- a) Il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- b) Il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- c) Lo svolgimento di attività spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- d) La concessione della autorizzazioni in deroga.

Art. 3 Attività e limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Ai fini del presente regolamento, per attività si intende qualsiasi elemento funzionale che genera emissioni/immissioni sonore nell'ambiente.

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno:

Valori limite di emissione – Leq in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa e, qualora presenti, in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento		
	Diurno	Notturno	
	(6.00 - 22.00)	(22.00 - 6.00)	
I - aree particolarmente protette	45	35	
II – aree prevalentemente residenziali	50	40	
III – aree di tipo misto	55	45	
IV – aree di intensa attività umana	60	50	
V – aree prevalentemente industriali	65	55	
VI – aree esclusivamente industriali	65	65	



Valori limite di immissione – Leq in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente, misurato in prossimità dei ricettori (es. persone, abitazioni, uffici, ecc.):

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento		
	Diurno	Notturno	
	(6.00 - 22.00)	(22.00 - 6.00)	
I - aree particolarmente protette	50	40	
II – aree prevalentemente residenziali	55	45	
III – aree di tipo misto	60	50	
IV – aree di intensa attività umana	65	55	
V – aree prevalentemente industriali	70	60	
VI – aree esclusivamente industriali	70	70	

Valori limite di qualità – Leq in dB(A): il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare obiettivi di qualità ambientale e di tutela:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento		
	Diurno	Notturno	
	(6.00 - 22.00)	(22.00 - 6.00)	
I - aree particolarmente protette	47	37	
II – aree prevalentemente residenziali	52	42	
III – aree di tipo misto	57	47	
IV – aree di intensa attività umana	62	52	
V – aree prevalentemente industriali	67	57	
VI – aree esclusivamente industriali	70	70	

La misurazione dei valori indicati dalle tabelle sopra esposte, viene realizzata in ossequio ai disposti del D.M. Ambiente 16.03.1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"* ed in generale alla normativa vigente all'atto della misurazione stessa. A mero titolo esemplificativo, si precisa che il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) può essere rilevato con i seguenti metodi:

- per integrazione continua; il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento (diurno dalle h. 06.00 alle h. 22.00 – notturno dalle h. 22.00 alle h. 06.00), con l'eventuale esclusione degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;
- con tecnica di campionamento; il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale in un intervallo di tempo (To)i. In questo caso il valore viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A), relativo agli intervalli del tempo di osservazione, dato dalla relazione logaritmica così come prevista all'allegato B.2 lettera b) del D.M. 16.03.1998 citato.

Art. 4 Controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento delle emissioni acustiche derivanti dal traffico veicolare è attuato tramite il controllo del rispetto



delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 5 Valutazione di impatto acustico


Richiamato l'art. 14 della legge regionale 52/2000, i titolari di attività esistenti che provocano rumore sono tenuti a verificare la conformità delle proprie emissioni sonore rispetto ai limiti individuati per la classe acustica di zona (di cui al precedente art. 3), nonché a conservare presso la propria sede il documento di valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, ai fini di un'eventuale richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, e visti i criteri semplificativi introdotti dal D.P.R. 19/10/2011 n° 227, la documentazione di impatto acustico o, in alternativa ove non vengano superati i limiti della classe di riferimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:

- 1) tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale;
- 2) le opere di seguito elencate, anche se non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale:
 - a. Aeroporti, avio superfici, eliporti
 - b. Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n°285 e ss.mm.ii.
 - c. Discoteche
 - d. Circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi
 - e. Impianti sportivi e ricreativi
 - f. Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
 - g. Impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31/03/1998 n° 114 Riforma della disciplina relati va al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15/03/1997 n° 59), c on esclusione di quelle individuate dal D.P.R. n° 227 di cui all'elenco sotto riportato.

In generale, ai sensi dell'allegato B del D.P.R.19/10/2011 n°227, relativo alle imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005, sono di norma escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico le seguenti attività considerate a bassa rumorosità:

- 1) Attività alberghiera
- 2) Attività agro-turistica
- 3) Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
- 4) Attività ricreative
- 5) Attività turistiche
- 6) Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
- 7) Attività culturale
- 8) Attività operanti nel settore dello spettacolo
- 9) Palestre
- 10) Stabilimenti balneari
- 11) Agenzie di viaggio
- 12) Sale da gioco
- 13) Attività di supporto alle imprese
- 14) Call center
- 15) Attività di intermediazione monetaria
- 16) Attività di intermediazione finanziaria



- 17) Attività di intermediazione immobiliare
- 18) Attività di intermediazione assicurativa
- 19) Attività di informatica software
- 20) Attività di informatica house
- 21) Attività di informatica internet point
- 22) Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
- 23) Istituti di bellezza
- 24) Estetica
- 25) Centro massaggi e solarium
- 26) Piercing e tatuaggi
- 27) Laboratori veterinari
- 28) Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
- 29) Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purchè sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
- 30) Lavanderie e stirerie
- 31) Attività di vendita al dettaglio di generi vari
- 32) Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi
- 33) Laboratori artigianali per la produzione di gelati
- 34) Laboratori artigianali per la produzione di pane
- 35) Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
- 36) Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
- 37) Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
- 38) Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
- 39) Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
- 40) Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
- 41) Liuteria
- 42) Laboratori di restauro artistico
- 43) Riparazione di beni di consumo
- 44) Ottici
- 45) Fotografi
- 46) Grafici

Dall'esclusione di cui sopra, fanno eccezione tuttavia le attività di ristorante, pizzeria, trattoria, bar, mensa, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre e stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; in tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico, o in alternativa, ove non vengano superati i limiti della classe di riferimento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione del presente articolo tutte le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale. Sono parimenti escluse le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio, assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici).

Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo, ed in particolare al rispetto dei limiti di cui alla classe acustica di riferimento.

Pertanto, in tutti i casi, indipendentemente dalla tipologia dell'attività, è previsto che il tecnico competente in acustica effettui una valutazione previsionale e, qualora l'attività stessa comporti superamenti dei limiti previsti dalla classificazione acustica, corre l'obbligo di presentare la



documentazione di impatto acustico, con relativa indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, così come richiamato dal comma 3, art. 4 del DPR 227/2011.

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal titolare dell'attività e dal tecnico competente in acustica ambientale che l'ha predisposta, deve essere redatta secondo i criteri di cui alla D.G.R. 02/02/2004 n°9-11616.

In alternativa, in tutti i casi ove prevista, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal titolare dell'attività, dovrà comunque riportare la dicitura: "La documentazione tecnica in materia di acustica ambientale (relazione impatto acustico), è a disposizione per il controllo presso la sede dell'attività", indicando inoltre i riferimenti dal Tecnico competente in acustica che l'ha redatta.

Art. 6 Valutazione di clima acustico

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a valutazione di impatto acustico

Inoltre, in tutti i casi di edifici adibiti a civile abitazione, quali:

- nuova costruzione di edificio residenziale:
- ampliamento di fabbricato residenziale con creazione di nuova unità abitativa;
- cambio di destinazione d'uso totale di immobile da attività diversa a quella residenziale;

ai fini del rilascio del permesso di costruire, la relazione di clima acustico è sostituita da una autocertificazione del tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla classificazione acustica di riferimento; l'autocertificazione dovrà comunque riportare la dicitura: "La documentazione tecnica in materia di acustica ambientale (relazione clima acustico) è a disposizione per il controllo presso il committente".

Relativamente ai contenuti della valutazione di clima acustico da produrre nei casi riportati, si rinvia alle disposizioni di cui alla D.G.R. 14/02/2005 n°46-14762.

Art. 7 Autorizzazione in deroga per attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri di lavoro temporanei o mobili

Tutte le attività di intrattenimento musicale, spettacoli, manifestazioni, a carattere temporaneo, svolte all'interno di edifici e/o su area esterna di proprietà privata, sono tenute al rispetto dei limiti della classe di riferimento e pertanto in tali casi non è previsto il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

Inoltre, tutte le attività autorizzate in deroga, allo scadere dei termini temporali ivi previsti, possono continuare l'esercizio della stessa a condizione che vengano rispettati i limiti acustici di zona.



I modelli A, B, C e D di seguito citati nei rispettivi paragrafi ed allegati al presente regolamento potranno subire modifiche ai fini della funzionalità del servizio e/o per intervenuti disposti normativi, senza che ciò comporti contestuali modifiche al presente regolamento.

7.1 Aree di pubblico spettacolo

Le aree individuate dal piano di classificazione acustica all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente, sono: Parco Arena, Lido di Suna, Villa Giulia, Andromeda, Stadio Pedroli.

Le attività rumorose svolte in ciascuna delle aree sopracitate sono autorizzate in deroga ai limiti della rispettiva classe acustica di appartenenza nel rispetto delle seguenti condizioni:

- tra le ore 9.00 e le ore 22.00 fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- tra le ore 22.00 le ore 24.00 fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- deve essere rispettato il limite di immissione sonora misurato in facciata all'edificio più esposto, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti.

Per tali fattispecie occorre presentare istanza semplificata di autorizzazione secondo l'allegato modello **A**. L'attività si intende autorizzata a decorrere dalla data della suddetta istanza; resta salva la facoltà dell'Amministrazione di emettere eventuale provvedimento di diniego prima dell'inizio dell'attività stessa.

Per tutte le attività che si intendono svolgere secondo orari e durata differenti da quelli sopra riportati, fermo restando il limite di immissione di 70 dB(A) di cui sopra, devono essere comunque rispettate le seguenti fasce orarie:

Denominazione Clas Area acust		Orari deroga	
Parco Arena III		Fino alle ore 1:00	
Lido di Suna	III	Dal lunedì al giovedì, fino alle 0:00	
Liuo di Sulla		Dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi, fino alle 0:30	
Villa Giulia	III	Dal lunedì al giovedì, fino alle 0:00	
Villa Giulia	III	Dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi, fino alle 0:30	
Andromeda	IV	Dal lunedì al giovedì, fino alle 0:00	
(ex Tam Tam)	IV	Dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi, fino alle 0:30	
Stadia Dadrali	III	Dal lunedì al giovedì, fino alle 0:00	
Stadio Pedroli	III	Dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi, fino alle 0:30	

In tali casi dovrà essere presentata idonea istanza ordinaria di autorizzazione secondo l'allegato modello **B**, corredata da relazione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio attività.



7.2 Attività di intrattenimento musicale e manifestazioni su suolo pubblico

Le attività e le manifestazioni temporanee (quali, a titolo puramente esemplificativo: feste popolari, sfilate di carri allegorici, marce di bande musicali, eventi sportivi, mercati, fiere, luna park, circhi, ecc.) si intendono autorizzate in deroga senza alcuna presentazione di istanza, a condizione che si svolgano tra le ore 9.00 e le ore 24.00.

Qualora dette attività avessero una durata superiore ad un giorno, dovrà essere altresì rispettato il limite di immissione sonora misurato in facciata all'edificio più esposto, pari a 70 dB(A) inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti.

Per quanto attiene le attività di intrattenimento musicale a carattere temporaneo svolte dagli esercizi pubblici all'aperto su suolo pubblico, si intendono autorizzate in deroga in via generale nelle seguenti fasce orarie ed alle condizioni ivi esplicitate:

Giorni	Fasce orarie	Livello immissione	Condizioni misura	
Dal lunedì al giovedì	dalle 9.30 alle 12.30	70 dB(A)	Livello equivalente	
Dai iuneui ai gioveui	dalle 14.30 alle 23.30	70 db(A)	misurato in facciata dei recettori sensibili su un intervallo pari a 30 minuti, secondo le modalità di cui al D.M.	
Dal venerdì alla domenica, festivi e	dalle 9.30 alle 12.30	70 dB(A)		
prefestivi	dalle 14.30 alle 00.30	70 ub(A)	16/03/1998.	

Eventuali manifestazioni occasionali organizzate dall'Amministrazione comunale, o di privati patrocinate a vario titolo dall'Amministrazione stessa, potranno essere svolte oltre gli orari di cui alla tabella soprastante, previa presentazione di istanza secondo l'allegato modello **A** e conseguente valutazione della Giunta Comunale.

7.3 Attività di cantiere

- Sono autorizzate in deroga ai limiti della rispettiva classe acustica di appartenenza, senza presentazione di relativa istanza, le attività di cantiere di seguito elencate, nel rispetto delle relative condizioni:
 - Cantieri di lavoro di durata inferiore a 3 giorni feriali: operanti tra le ore 8.00 e le ore 20.00 e con limite di immissione sonora, misurato in facciata all'edificio più esposto, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti.
 - Lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione dei locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio: effettuati tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali e tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e le ore 15.00 e le ore 20.00 nei giorni festivi.
- 2. Sono autorizzate in deroga ai limiti della rispettiva classe acustica di appartenenza, previa presentazione di istanza semplificata secondo l'allegato modello **C**, le attività di cantiere nel rispetto delle seguenti condizioni:



- durata inferiore a 60 giorni;
- orario di attività compreso tra le ore 8.00 e le ore 20.00 e con pausa di almeno 1 ora tra le ore 12.00 e le ore 15.00;
- limite di immissione sonora, misurato in facciata all'edificio più esposto, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti.
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- allestimento in aree non assegnate in classe I
- 3. Per tutte le attività di cantiere che non ricadono nelle fattispecie 1) e 2), nel caso in cui vi sia la previsione di un superamento dei limiti acustici in relazione a determinate fasi lavorative rumorose, occorre presentare istanza ordinaria di deroga secondo l'allegato modello D, corredata da relazione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.

7.4 Altre attività

Si intendono autorizzati all'eventuale superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, tutte le attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, manutenzione suolo pubblico, spazzamento strade, manutenzione di aree verdi pubbliche e private, così come tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento, compresi quelli sulle reti di urbanizzazione primaria, e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 8 Attività di vigilanza e controllo

Il Comune e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, anche mediante l'intervento del dipartimento provinciale dell'ARPA.



ALLEGATO A

ISTANZA SEMPLIFICATA
DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
per aree di pubblico spettacolo e
manifestazioni all'aperto in luogo pubblico
(art. 6, comma 1, lettera h della L. 447/95
e art. 7.1 e 7.2 del Regolamento di Applicazione della
Classificazione Acustica del territorio comunale – I revisione)

BOLLO (se dovuto)

Il sottoscritto
domiciliato per il presente atto a
in viannnnnn
telfaxfax
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE/PER CONTO DI
sito in via
CHIEDE
l'autorizzazione di cui all'art. 6 comma 1 lett. h della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e all'art. 7.1 e 7.2 del regolamento di applicazione della classificazione acustica del territorio comunale, per lo svolgimento della seguente attività:
a. □ spettacolo o manifestazione in area di pubblico spettacolo (art. 7.1 Regolamento) - bollo
b. □ manifestazione su suolo pubblico (art. 7.2 Regolamento) - esente bollo
da svolgersi a Verbania, presso
sito in via
A tale fine dichiara la sussistenza delle condizioni di cui ai rispettivi articoli sopra citati del vigente Regolamento comunale.
Programma dettagliato della manifestazione (indicare calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore, comprese attività tipo prove o collaudo impianti):



Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed prientamento dei diffusori, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione, quali ad esempio taratura dell'impianto, orientamento del palco posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.):
Descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel regolamento.
Si allega planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuati tutte le sorgenti sonore (comprese aree di
aggregazione e parcheggi) ed i recettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
Verbania, li
IL RICHIEDENTE



ALLEGATO B

ISTANZA ORDINARIA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA per aree di pubblico spettacolo

(art. 6, comma 1, lettera h della L. 447/95 e **art. 7.1** del Regolamento di Applicazione della Classificazione Acustica del territorio comunale – I revisione)

BO	DL	.LC	١

Il sottoscritto
domiciliato per il presente atto a
in viann.
telfax
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE/PER CONTO DI
sito in via
CHIEDE
l'autorizzazione di cui all'art. 6 comma 1 lett. h della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e all'art. 7.1 e 7.2 del regolamento di applicazione della classificazione acustica del territorio comunale, per lo svolgimento della seguente attività:
da svolgersi a Verbania, presso
sito in via
Sito iii via
Programma dettagliato della manifestazione (indicare calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore, comprese attività tipo prove o collaudo impianti):

*	C	itta'	di	i Verbania	I revisione Piano Classificazione Acustica Regolamento di applicazione
orien adott	tam tati _l	ento per	de din	e delle sorgenti sonore (caratteristiche degli im ei diffusori, dei sistemi di controllo e regolazione delle em minuire il disturbo per la popolazione, quali ad esemp o di barriere fonoassorbenti, ecc.):	issioni eventualmente presenti e degli accorgimenti
			• • • •		
				e delle eventuali verifiche che si intendono co one per garantire il rispetto dei limiti prescri	
ALL	<u>EG</u>	AT	<u>o</u> :	:	
				di impatto acustico a firma di Tecnico nte:	competente in acustica ambientale,
	ade	guat rega	a p izio	etria dell'area di svolgimento della manifest per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano indiv one e parcheggi) ed i recettori sensibili presenti (struttu i indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del prim	viduati tutte le sorgenti sonore (comprese aree di re scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo,
				el livello di rumore previsto durante lo svol e in corrispondenza dei recettori più esposti.	gimento della manifestazione al perimetro
	svol deve	gime e te	ente ner	ione del livello di rumore residuo riscontrabil to dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare r re presente anche del rumore legato alla concentrazione n orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e all	iferimento ai recettori più esposti; tale valutazione e di persone (con particolare attenzione alle fasi di

adibite a parcheggio.

Verbania, li.....

IL RICHIEDENTE



ALLEGATO C

ISTANZA SEMPLIFICATA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA per cantieri di lavoro

(art. 6, comma 1, lettera h della L. 447/95 e **art. 7.3 comma 2** del Regolamento di Applicazione della Classificazione Acustica del territorio comunale – I revisione)

BO	LL	O
----	----	---

Il sottoscritto.	
domiciliato per il presente atto a	
in via	nn
telfax	
in qualità di	
□ LEGALE RAPPRESENTANTE	
□ DIRETTORE DEI LAVORI	
dell'impresa	
sita in via	
CHIEDE	
l'autorizzazione di cui all'art. 6 comma 1 lett. h della L. 26 ot regolamento di applicazione della classificazione acustica del tel	

A tal fine dichiara che:

dell'attività di cantiere di seguito descritta.

- La durata complessiva del cantiere è inferiore a 60 giorni;
- L'orario di attività sarà compreso tra le ore 8.00 e le ore 20.00 e con pausa di almeno 1 ora tra le ore 12.00 e le ore 15.00;
- Il limite di immissione sonora, misurato in facciata all'edificio più esposto, sarà pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti.
- Verranno utilizzati macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- L'ubicazione del cantiere non ricade in aree assegnate in classe I

Ubicazione del cantiere:		
Data inizio e fine delle lavorazio	oni rumorose:	



Giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose:									
l'a	escrizione ttività del	dettagliata cantiere e ıma ed indio	delle singo per le qu	ole opera ali si ricl	azioni e/o hiede l'au	fasi oper Itorizzazioi	ative nelle ne in derc	quali si a ga, con r	irticola elativo
		di eventuali a cantiere sugl				ivi adottati	i al fine di	mitigare l'iı	mpatto
				••••					
		delle eventu i cantiere per							imento
AL	LEGATI:								
>	indicazione rumorosi fis	ria del cantier delle aree interes si, dei recettori se nsediamento per	ssate dalle sinç ensibili presen	gole lavorazio iti (strutture s	oni e/o fasi op colastiche, os	perative, dei si spedaliere, ca	iti di installazio	ne dei macchii	nari
Ve	erbania, li						IL RICHIE	DENTE	



ALLEGATO D

ISTANZA ORDINARIA
DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
per cantieri di lavoro

(art. 6, comma 1, lettera h della L. 447/95 e **art. 7.3 comma 3** del Regolamento di Applicazione della Classificazione Acustica del territorio comunale – I revisione)

R	റ	ı		O
_	v	_	_	v

Il sottoscritto.
domiciliato per il presente atto a
in viann.
telfax
in qualità di
□ LEGALE RAPPRESENTANTE
□ DIRETTORE DEI LAVORI
dell'impresa
sita in via
CHIEDE
l'autorizzazione di cui all'art. 6 comma 1 lett. h della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e all'art. 7.3 del regolamento di applicazione della classificazione acustica del territorio comunale, per lo svolgimento dell'attività di cantiere di seguito descritta:
Ubicazione del cantiere:
Data inizio e fine delle lavorazioni rumorose:
Giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose:

Descrizione dettagliata delle singole operazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogamma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo



	scrizione di eventuali accorgimenti anche organizzativi adottati al fine di mitigare l'impatto ustico del cantiere sugli ambienti di vita circostanti:
	scrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento
	l'attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel regolamento.
	l'attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel regolamento.
 <u>AL</u> Va	l'attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel regolamento.
AL Va	l'attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel regolamento. LEGATO: utazione di impatto acustico a firma di Tecnico competente in acustica ambientale,
 AL Va co	l'attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel regolamento. LEGATO: lutazione di impatto acustico a firma di Tecnico competente in acustica ambientale, mprendente: Planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuati tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i recettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo,
AL Va co	l'attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel regolamento. LEGATO: lutazione di impatto acustico a firma di Tecnico competente in acustica ambientale, mprendente: Planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuati tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i recettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione. Stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola
AL Va co	l'attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel regolamento. LEGATO: utazione di impatto acustico a firma di Tecnico competente in acustica ambientale, mprendente: Planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuati tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i recettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione. Stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività di cantiere in corrispondenza dei recettori più esposti. Valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con
AL Va co	l'attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel regolamento. LEGATO: Lutazione di impatto acustico a firma di Tecnico competente in acustica ambientale, mprendente: Planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuati tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i recettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione. Stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività di cantiere in corrispondenza dei recettori più esposti. Valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai recettori più esposti.